



43542-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Giovanni Liberati
Andrea Gentili
Stefano Corbetta - Relatore -
Ubalda Macri

ACM
Sent. n. *2184*
UP - 20/09/2019
R.G.N. 15491/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
nato in

avverso la sentenza del 20/06/2018 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Gianluca Macchioni del foro di Roma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio.
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Fimiani

L

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con il conferimento di perizia volta ad accertare la pericolosità sociale dell'imputato, confermava la decisione resa dal g.u.p. del Tribunale di Roma all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, che, previa applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-*bis* e 89 cod. pen., aveva condannato _____ alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 56, 609-*bis* (capo A) e 527 cod. pen. (capo B); la Corte di appello, peraltro, revocava la misura di sicurezza, stante l'accertata mancanza di pericolosità dell'imputato.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe rigettato con motivazione apparente il motivo incentrato sul riconoscimento della totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, conclusione, questa, supportata dagli esiti anamnestici e diagnostici delle visite psichiatriche alle quali l'imputato si era sottoposto durante la detenzione in carcere, nonché delle conclusioni di una precedente perizia, espletata in altro procedimento avente ad oggetto il medesimo fatto di reato, la quale aveva accertato, appunto, una condizione di totale incapacità dell'imputato. Peraltro, con l'atto di appello il ricorrente aveva contestato le conclusioni del perito, il quale aveva desunto una parziale capacità dell'imputato desumendola da una non meglio precisata modalità del fatto ovvero da peculiari caratteristiche della condotta; nonostante le specifiche censure sollevate dalla difesa, la Corte territoriale avrebbe rigetto il motivo di appello sulla base di asserzioni generiche, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive, ciò che integra il vizio di motivazione.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 527, comma 2, cod. pen. Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata merita censura laddove ha confermato il giudizio di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 527, comma 2, cod. pen., erroneamente ritenendo che il fatto sia stato commesso in un luogo abitualmente frequentato da minori, quale la pubblica via limitrofa a un giardino pubblico. Secondo il ricorrente, invece, la locuzione di cui all'art. 527, comma 2, cod. pen. abbraccia soli i luoghi specificamente destinati alla frequentazione dei minori, cioè sia quelli riconoscibili come tali per vocazione

strutturale, sia quelli che siano tali per elezione specifica, ossia che, di volta in volta, costituiscono un punto di incontro nel quale i minori assiduamente si recano, ivi trattenendosi per un lasso di tempo non breve.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 85 e 88 cod. pen. Nel riprendere le argomentazioni dedotte con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, nell'escludere una situazione d'incapacità totale, non abbia considerato né la relazione psichiatrica dei sanitari dell'istituto penitenziario d *Regina Coeli* del 15/10/2016, secondo cui il presentava un comportamento bizzarro sostenuto da ideazione delirante cronica, né le emergenze del diario clinico del 10/10/2016, da cui si evince che l'imputato soffriva di allucinazioni uditive e voci comandanti imperative, e nemmeno le dichiarazioni dell'imputato, che, in sede di colloquio peritale, aveva dichiarato che una voce imperiosa, la quale gli aveva salvato la vita in altre occasioni, gli diceva di avvicinarsi in quel modo alle donne.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente stante la sovrapposibilità delle questioni dedotte, sono fondati.

2. Come affermato da questa Corte, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (da ultimo, Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 22/01/2014, Dall'Agnola, Rv. 257967).

Un vizio del genere è ravvisabile nel caso in esame, avendo la Corte territoriale omesso di confrontarsi con le specifiche deduzioni sollevate con l'atto di impugnazione con cui, sulla base di puntuali elementi di fatto (p. 4-6 dell'atto di appello), si insisteva per la totale capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto.

Invero, contestando le conclusioni a cui era giunto il perito, che aveva diagnosticato al un disturbo schizzo-affettivo, tale da comportare una significativa riduzione della capacità di intendere e di volere al momento del fatto, il ricorrente aveva indicato precisi elementi probatori, ossia la relazione psichiatrica dei sanitari del carcere al momento dell'ingresso dell'imputato e le

risultanze del diario clinico, da cui emerge che il [redacted] era affetto da dispercezioni uditive, tali da condizionarne l'agire, sotto forma di voci comandanti imperative, che gli ordinavano di avvicinarsi alla donne con quelle modalità; affezione peraltro già diagnostica nel 2012 e che aveva condotto al riconoscimento del vizio totale di mente.

Orbene, a fronte di un'argomentazione sufficientemente precisa e supportata da puntuali elementi di fatto e che indubbiamente riveste il carattere della decisività, in quanto l'eventuale accoglimento condurrebbe a un epilogo assolutorio, la Corte territoriale ha rigettato tale motivo con un corredo argomentativo del tutto inadeguato, limitandosi ad affermare che "le conclusioni del perito appaiono pienamente condivisibili, in quanto sorrette da argomentazioni logiche, convincenti e non meritevoli di censure", senza esaminare criticamente, anche solo per disattenderle, le puntuali deduzioni difensive.

In altri termini, la Corte territoriale, se del caso ricorrendo a un supplemento di perizia, avrebbe dovuto confrontarsi con le specifiche doglianze mosse con l'atto di appello e spiegare perché, nonostante le emergenze desumibili dagli atti sopra indicati, che deporrebbero per la sussistenza di un vizio totale di mente, l'imputato conservasse una sia pur ridotta capacità di intendere di volere. Ma di ciò non vi è traccia nell'apparato argomentativo della sentenza impugnata che, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.

3. Il secondo motivo è fondato.

3.1. Va rammentato che il comma 2 dell'art. 527, comma 2, cod. pen. punisce la realizzazione di atti osceni che siano commessi "all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva pericolo che essi vi assistano".Orbene, ai fini dell'integrazione del fatto, occorre che gli atti osceni sino realizzati nei luoghi indicati dalla norma e che sia appurato il pericolo che a detti atti assistano minori.

3.2. Quanto al primo elemento, come ricordato da ricorrente, ai fini della configurabilità del reato cui all'art. 527, comma 2, cod. pen., i luoghi abitualmente frequentati da minori - al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto - sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all'interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il

cortile condominiale) (Sez. 3, n. 29239 del 17/02/2017 - dep. 13/06/2017, Capurso, Rv. 270165, la quale ha annullato la sentenza che aveva ritenuto configurabile il reato di atti osceni in luogo pubblico alla presenza di un minore nella condotta di un automobilista che si masturbava all'interno dell'auto sulla pubblica via, per la presenza occasionale di minori al momento del fatto).

Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge che gli atti sono stati realizzati dall'imputato sulla pubblica via e in prossimità di un parco pubblico, e la Corte ha rigettato il motivo di appello essendo notorio che "in prossimità dei parchi pubblici, in cui di norma sono presenti anche giochi per bambini, le probabilità statistiche di imbattersi nei minori sono più elevate rispetto alle altre vie cittadine". La Corte territoriale non ha perciò correttamente applicato il principio sopra richiamato, in quanto avrebbe dovuto accertare se nel giardino pubblico, in prossimità del quale sono stati commessi gli atti osceni, fossero presenti giochi o altre attività ludiche per bambini: circostanza che la Corte territoriale non ha verificato nel caso concreto, essendo limitata ad affermare l'esistenza in maniera apodittica, richiamando una massima di esperienza che ("è notorio che nei parchi pubblici sono di norma sono presenti anche giochi per bambini") che non ha valore assoluto. B

3.3. Per la sussistenza di reato, occorre inoltre accertare che dal fatto derivi il pericolo che i minori assistano a detti atti; essendo elemento espresso di fattispecie, il pericolo deve essere oggetto di una puntuale verifica in sede giudiziale; il giudice, pertanto, deve appurare, al momento del fatto, l'effettiva presenza di minori in uno dei luoghi indicati dalla norma, a nulla rilevando che poi concretamente uno o più minori abbiano effettivamente assistito al compimento di detti atti, essendo sufficiente il pericolo che ciò potesse accadere. In altri termini, nella base del giudizio di pericolo occorre considerare la presenza di due o più minori, mancando la quale è escluso il pericolo che i minori possano assistere alla realizzazione, da parte dell'agente, di atti osceni.

Anche a tal proposito, la sentenza è carente, non avendo verificato - previo accertamento che il parco vi fossero attività ludiche per minori - la presenza, al momento del fatto, di due o più minori.


In conclusione, anche in relazione al reato di cui all'art. 527, comma 2, cod. pen., la sentenza deve essere annullata con rinvio, dovendo la Corte di appello accertare, in primo luogo, se il parco, nella cui vicinanza è stato commesso il fatto, fosse attrezzato con giochi o altre attività ludiche per i minori; in caso affermativo, la presenza, al momento del fatto, di due o più minori, tale da integrare il pericolo espressamente previsto dall'art. 527, comma 2, cod. pen.

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso il 20/09/2019.

Il Consigliere estensore
Stefano Corbetta



Il Presidente
Luca Ramacci



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente
Luca Ramacci

